

**Legge federale
sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale
e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse
(Legge sui profili del DNA)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 20 giugno 2003² sui profili del DNA è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d

¹ La presente legge disciplina:

- d. la fenotipizzazione nel procedimento penale.

Art. 1a

Abrogato

Art. 2 Profilo del DNA, fenotipizzazione e uso previsto

¹ Il profilo del DNA è un codice alfanumerico specifico di un individuo, determinato mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona. L'allestimento di un profilo del DNA non può essere utilizzato per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso.

² La fenotipizzazione è l'analisi di regioni geniche specifiche che permette di determinare, a partire da materiale biologico pertinente al reato (tracce), caratteristiche esteriori visibili del donatore della traccia utili a far luce su un reato. Possono essere determinati il colore degli occhi, dei capelli e della pelle, la discendenza biogeografica nonché l'età biologica del donatore della traccia.

RU ...

¹ FF 2018 ...

² RS 363

*Titolo prima dell'art. 3**Abrogato**Art. 3* Informazioni eccedenti

¹ Nell'ambito dell'allestimento di un profilo del DNA e della fenotipizzazione di cui all'articolo 2 va evitata, per quanto possibile, la produzione di informazioni eccedenti.

² Se, tuttavia, sono generate simili informazioni, non vanno comunicate all'autorità committente. Devono essere immediatamente distrutte.

Art. 4 Limitazione della cerchia di persone

Nell'ambito dell'esecuzione di un'indagine a tappeto in virtù degli articoli 256 del Codice di procedura penale (CPP)³ e 73*t* della Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴ (PPM) o di una ricerca allargata di legami di parentela in virtù degli articoli 258*a* CPP e 73*w* PPM, la cerchia di persone da analizzare va ristretta al minimo mediante analisi del DNA del cromosoma Y o del DNA mitocondriale.

*Art. 5**Abrogato**Titolo prima dell'art. 6***Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale***Art. 6, rubrica (abrogata) e cpv. 1*

¹ Al di fuori del procedimento penale, l'autorità competente del Cantone o della Confederazione può ordinare, se l'identificazione non è altrimenti possibile, l'allestimento del profilo del DNA di persone:

*Art. 7**Abrogato**Art. 9* Conservazione dei campioni e utilizzo durante la conservazione

¹ Il laboratorio conserva il campione prelevato su una persona per un periodo di 15 anni.

² Durante la sua conservazione, il campione può essere utilizzato unicamente per effettuare nuove tipizzazioni, nella misura in cui ciò è necessario:

- a. per allestire un profilo del DNA;

³ RS 312.0

⁴ RS 322.1

- b. per restringere la cerchia di persone da analizzare nell'ambito di un'indagine a tappeto ai sensi degli articoli 256 CPP⁵ e 73t PPM⁶ o di una ricerca allargata di legami di parentela ai sensi degli articoli 258a CPP e 73w PPM.

Art. 9a Distruzione dei campioni

¹ Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona al più tardi 15 anni dopo averlo ricevuto.

² Se un profilo del DNA di cui all'articolo 11 capoverso 4 non è registrato nel sistema d'informazione, il laboratorio deve distruggere il campione al più tardi tre mesi dopo averlo ricevuto.

³ L'autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona:

- a. se è già stato allestito un profilo del DNA della persona implicata;
- b. tre mesi dopo il prelievo, se essa non ha disposto l'analisi del campione;
- c. se la persona implicata può essere scagionata;
- d. se la persona è stata identificata ai sensi dell'articolo 6.

Art. 10 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 11 cpv. 3^{bis} e 4 lett. c

^{3bis} Su decisione dell'autorità che ha ordinato l'allestimento del profilo del DNA, nel sistema d'informazione può essere registrato anche il profilo del cromosoma Y allestito a partire dal campione.

⁴ Non sono registrati nel sistema d'informazione i profili del DNA concernenti:

- c. persone scagionate nell'ambito di un'indagine a tappeto ai sensi degli articoli 256 CPP⁷ e 73t PPM⁸;

Art. 13 cpv. 1

¹ Nell'ambito della collaborazione con Interpol ai sensi degli articoli 350 e 352 del Codice penale⁹ (CP), l'Ufficio federale può trasmettere richieste estere di esame di profili del DNA e presentare richieste svizzere.

⁵ RS 312.0

⁶ RS 322.1

⁷ RS 312.0

⁸ RS 322.1

⁹ RS 311.0

Art. 16 Cancellazione dei profili del DNA di persone

¹ I profili del DNA, allestiti in virtù degli articoli 255 e 257 CPP¹⁰ nonché 73s e 73u PPM¹¹, sono cancellati:

- a. non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata;
- b. 10 anni dopo la morte della persona implicata;
- c. non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato;
- d. un anno dopo l'abbandono definitivo del procedimento.

² I profili del DNA, allestiti in virtù degli articoli 255 e 257 CPP nonché 73s e 73u PPM, relativi a persone nei cui confronti è stata in seguito emanata una sentenza, sono cancellati dal momento della pronuncia della sentenza:

- a. in caso di condanna a una pena detentiva o pecuniaria con condizionale: dopo dieci anni;
- b. in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale o a una pena pecuniaria senza condizionale: dopo 20 anni;
- c. in caso di condanna a una pena detentiva da tre a dieci anni: dopo 30 anni
- d. in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni: dopo 40 anni;
- e. in caso di ammonizione, di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22–24 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹² (DPMin): dopo cinque anni;
- f. in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin: dopo dieci anni;
- g. dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 e 67b CP¹³, 50 e 50b del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁴ (CPM) o 16a DPMin, fatta salva una cancellazione successiva secondo il capoverso 5.

³ Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, il profilo del DNA non viene cancellato se l'assoluzione o l'abbandono del procedimento sono avvenuti per non imputabilità dell'autore.

⁴ Dopo 30 anni, l'Ufficio federale cancella tutti i profili del DNA che già non lo siano stati in virtù dei capoversi 1 e 2. Rimangono salve le cancellazioni successive in virtù dei capoversi 1 e 2, nonché le cancellazioni in virtù del capoverso 5.

¹⁰ RS 312.0

¹¹ RS 322.1

¹² RS 311.1

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 321.0

⁵ In caso di internamento, di misure terapeutiche o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM, l'Ufficio federale cancella il profilo del DNA 20 anni dopo la liberazione dall'internamento o dopo l'esecuzione della misura o dell'espulsione.

Art. 17 Cancellazione del profilo del cromosoma Y

Se, oltre al profilo del DNA, anche il profilo del cromosoma Y allestito a partire dal campione di traccia o di persona è stato registrato nel sistema d'informazione in virtù dell'articolo 11 capoverso 3^{bis}, quest'ultimo profilo è cancellato contemporaneamente al profilo del DNA.

Art. 18, frase introduttiva

L'Ufficio federale cancella i profili del DNA ricavati, in virtù degli articoli 255 capoverso 1 lettere c e d CPP¹⁵ e 73s capoverso 1 lettere c e d PPM¹⁶, da tracce o da campioni di persone defunte:

Art. 22 lett. g

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione; vi disciplina in particolare:

- g. la fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2.

Art. 23

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

¹⁵ RS 312.0

¹⁶ RS 322.1

Allegato

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale¹⁷

Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA)

Sezione 1: Profilo del DNA

Art. 255 cpv. 3

³ Tranne in caso di indagini a tappeto, si prescinde dall'analisi del campione fintanto che non sia certo che siano adempiute le condizioni di registrazione del profilo del DNA nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003¹⁸ sui profili del DNA.

Art. 256 Indagini a tappeto

¹ Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da analizzare può essere ristretta mediante una fenotipizzazione in virtù dell'articolo 258b.

² Se dal confronto dei profili nell'ambito di un'indagine a tappeto non scaturisce alcuna corrispondenza, le indagini possono proseguire con la verifica di un'eventuale legame di parentela con il donatore della traccia.

Art. 258a Ricerca allargata di legami di parentela

Per far luce su un crimine, partendo dal profilo di una traccia pertinente al reato è possibile cercare nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA¹⁹ profili di persone che potrebbero essere imparentate con il donatore della traccia.

¹⁷ RS 312.0

¹⁸ RS 363

¹⁹ RS 363

Titolo dopo l'art. 258a

Sezione 2: Fenotipizzazione

Art. 258b Fenotipizzazione

Per far luce su un crimine è possibile ordinare una fenotipizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA²⁰.

2. Procedura penale militare del 23 marzo 1979²¹

Art. 15 cpv. 3 lett. d^{bis}

³ Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:

d^{bis}. sulle analisi del DNA;

Titolo dopo l'art. 73r

Sezione 10d: Analisi del DNA

Art. 73s 1. Profilo del DNA. Condizioni in generale

¹ Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:

- a. l'imputato;
- b. altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato;
- c. persone decedute;
- d. materiale biologico pertinente al reato.

² Tranne in caso di indagine a tappeto, si prescinde dall'analisi del campione fintanto che non sia certo che siano adempiute le condizioni di registrazione del profilo del DNA nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003²² sui profili del DNA.

Art. 73t Indagini a tappeto

¹ Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in

²⁰ RS 363

²¹ RS 322.1

²² RS 363

relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da analizzare può essere ristretta mediante una fenotipizzazione in virtù dell'articolo 73x.

² Se dal confronto dei profili nell'ambito di un'indagine a tappeto non scaturisce alcuna corrispondenza, le indagini possono proseguire con la verifica di un'eventuale legame di parentela con il donatore della traccia.

Art. 73u Prelievi effettuati su condannati

Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA su persone:

- a. che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;
- b. che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l'integrità della persona oppure contro l'integrità sessuale;
- c. nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l'internamento.

Art. 73v Esecuzione dei prelievi di campione

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 73w Ricerca allargata di legami di parentela

Per far luce su un crimine, partendo dal profilo di una traccia pertinente al reato è possibile cercare nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA²³ profili di persone che potrebbero essere imparentate con il donatore della traccia.

Art. 73x 2. Fenotipizzazione

Per far luce su un crimine è possibile ordinare una fenotipizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA²⁴.

Art. 73y 3. Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge sui profili del DNA²⁵.

²³ RS 363

²⁴ RS 363

²⁵ RS 363